

Tachigrafo digitale: da maggio obbligatorio sui nuovi veicoli

20 Aprile 2006

è stato pubblicato il Regolamento CE 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio contenente disposizioni in materia di periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti su strada di persone e merci.

In particolare si segnala che il Regolamento prevede l'obbligo di installare il tachigrafo digitale sui veicoli immessi per la prima volta in circolazione a partire dal 1 maggio 2006 (vale a dire il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Premesso che l'obbligo del cronotachigrafo concerne gli autoveicoli per il trasporto merci su strada con portata superiore a 3.5 t e quelli adibiti al trasporto passeggeri con numero posti a sedere compreso il conducente superiore a 9, si ricorda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la Circolare 22 dicembre 2005 n. 1110/MOT1 aveva precisato che, per l'entrata in vigore, relativamente ai soli veicoli di nuova immatricolazione, occorre attendere lo scadere di venti giorni dalla pubblicazione di un successivo provvedimento comunitario.

Il Ministero aveva inoltre chiarito che i tachigrafi digitali montati sui nuovi veicoli, anche in assenza di taratura (operazione non ancora autorizzata in Italia) sono ammessi a condizione che siano in ogni caso documentate, su rilevazioni manuali da effettuarsi sui fogli di registrazione utilizzati per il cronotachigrafo analogico, tutte le informazioni riguardanti il veicolo, i periodi di guida e riposo, l'itinerario e le percorrenze chilometriche.

Si evidenzia, infine, che con Decreto del Ministero del lavoro del 31 marzo 2006 (GU 86 del 12 aprile 2006) sono state disciplinate le modalità di conservazione dei dati rilevati dal tachigrafo digitale.

L'art. 1 stabilisce che le imprese di trasporto sono tenute a custodire, per la durata di almeno un anno dalla data di utilizzazione, i dischi tachigrafici e le carte conducente al fine di consentire gli eventuali controlli ispettivi. Per evitarne la perdita, i dati devono essere trasferiti su un supporto esterno che ne garantisca l'inalterabilità nel tempo e devono essere provvisti di firma elettronica.